



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

41/2013

MARZO/13/2013 (*)

26 Marzo 2013

**SI AVVICINA IL TERMINE PER
COMUNICARE LA MODALITA'
TELEMATICA DI RICEZIONE DEI
RISULTATI CONTABILI SCATURENTI
DAI MODELLI 730.
ENTRO IL 31 MARZO P.V. I SOSTITUTI
D'IMPOSTA DEVONO FORNIRE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I
NECESSARI RIFERIMENTI PER
OTTENERE IN VIA INFORMATICA I
DATI NECESSARI PER EFFETTUARE
LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA**

FISCALE PER LE SOMME EVIDENZIATE NEI PROSPETTI 730/4.

L'Agenzia delle Entrate, con la comunicazione prot. n° 23840 del 22 febbraio 2013, ha fornito istruzioni operative per la corretta ottemperanza all'**obbligo di comunicare la sede telematica ove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730** (*in breve i **modelli 730/4***).

Come noto, tale obbligo è stato esteso, nel corso dell'anno 2012, a **tutti i sostituti d'imposta** con l'esclusione dell'INPS e delle PP.AA. che si avvalgono del Service Personale Tesoro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, **entro il 31 marzo p.v.**, utilizzando l'apposita applicazione reperibile al tradizionale sito internet **www.agenziaentrate.gov.it**, i sostituti dovranno comunicare la modalità di ricezione del file telematico scegliendo fra le seguenti opzioni:

- canale Fisconline;
- canale Entratel;
- intermediari abilitati.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione telematica coloro i quali abbiano già comunicato, anche se negli anni addietro, il recapito telematico, sempreché lo stesso non abbia subito variazioni.

More solito, sarà necessario indicare nel modello *de quo* il numero di protocollo dell'ultimo modello 770 presentato. Nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, ad esempio perché l'attività è iniziata nel corso dell'anno 2012, sarà necessario barrare l'apposita casella.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla compilazione della sezione “*comunicazione sostitutiva*” utilizzabile, fra l’altro, per comunicare **la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione del flusso telematico**. Nel caso in cui dovesse rendersi necessaria la compilazione di tale sezione, il sostituto d’imposta dovrà “recuperare” **il numero di protocollo della precedente comunicazione per la ricezione dei 730/4 effettuata**, facendo, eventualmente, ricorso al cassetto fiscale. Non vengono chiarite le conseguenze della mancata indicazione di tale protocollo, laddove il sostituto non sia in possesso né della precedente comunicazione né dell’abilitazione all’accesso al cassetto fiscale.

Infine, è da segnalare che il modello consente anche di richiedere, attraverso un’apposita sezione, la revoca di una precedente comunicazione. L’A.d.E. precisa che tale riquadro deve essere utilizzato **esclusivamente nel caso in cui il sostituto abbia cessato tutte le proprie partite IVA** e deve essere trasmesso al verificarsi di tale evento (*e non pertanto entro la scadenza “ordinaria” del 31 marzo*). In nessun caso è possibile utilizzare tale campo per comunicare la variazione dell’intermediario delegato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA